



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS)

SUPERAS

SCHEMA DI CONTRATTO

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER
L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE BENEFICIARIE DI PROGETTI A REGIA REGIONALE NEL POR
SARDEGNA FSE 2014/2020**

Asse 4, Obiettivo specifico 11.1 - Azione 11.1.3

“Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni

CIG 8848413566

CUP E71B20000930009

Sommario

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	4
ARTICOLO 2 – DOCUMENTI ESPLICATIVI	4
ARTICOLO 3 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	5
ARTICOLO 4 – OGGETTO	5
ARTICOLO 5 – DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	7
ARTICOLO 6 – IMPORTO DEL CONTRATTO	7
ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E TEAM DI LAVORO	8
ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	8
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	10
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE	11
ARTICOLO 11 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ	11
ARTICOLO 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
ARTICOLO 13 – DIRITTI DI PROPRIETÀ	14
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA, COPYRIGHT, USO DEI LOGHI ISTITUZIONALI	15
ARTICOLO 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	16
ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO	17
ARTICOLO 17 – TRASPARENZA	18
ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE	19
ARTICOLO 19 – RECESSO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	21
ARTICOLO 20 – RISERVATEZZA	22
ARTICOLO 21 – DANNI E RESPONSABILITÀ	23
ARTICOLO 22 – PENALI	24
ARTICOLO 23 – CAUZIONE DEFINITIVA	24
ARTICOLO 24 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
ARTICOLO 25 – ELEZIONE DI DOMICILIO	25
ARTICOLO 26 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	27
ARTICOLO 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	27
ARTICOLO 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	27
ARTICOLO 29 – FORO COMPETENTE	28
ARTICOLO 30 – CLAUSOLA FINALE	28
ARTICOLO 31 - RINVIO A NORME VIGENTI	29

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Cagliari,
Via _____, n. ____ presso gli uffici della Direzione generale
Servizio _____

il dottor _____, nato a _____ (prov. _____) il
_____ (C.F. _____), domiciliato per la funzione presso gli uffici
della Direzione generale _____ in Cagliari Via
_____ n. ____, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio

e

_____, nato a _____, il
_____, C.F. _____, residente in
_____, Via _____ n. _____, il quale
interviene nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore
dell'Impresa/RTI _____, con sede legale in
_____, via _____ n. _____,
CF – PI _____ - REA _____ giusta procura autenticata nelle firme
dal notaio _____, rep. _____, raccolta n.
_____, conferita dall'Amministratore Delegato e/o Legale Rappresentante
dell'Impresa/RTI _____, già prodotta in copia autenticata in
sede di offerta e allegata al presente Contratto

PREMESSO CHE

- con determinazione prot. n. ____ rep. N ____ del ____ il Direttore Generale della Centrale Regionale di Committenza, su delega del Servizio Politiche Scolastiche, ha indetto una procedura aperta informatizzata, in lotto unico, finalizzata alla conclusione di un Contratto per l'affidamento di un Servizio di supporto per le Istituzioni scolastiche beneficiarie di progetti a regia regionale nel POR Sardegna FSE 2014/2020, da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data _____ (pubblicato il _____)
- con determinazione prot. n. ____ rep. N ____ del _____ il Direttore Generale della Centrale Regionale di Committenza, in base alle risultanze di gara, ha aggiudicato il lotto unico avente ad oggetto _____ all'Operatore Economico _____;
- che la Stazione Appaltante ha individuato l'Operatore economico aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
- che l'Operatore economico aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO,

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTI ESPLICATIVI

1. Le parti danno atto che la descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente Contratto, sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dall'Operatore economico aggiudicatario _____ nell'ambito della procedura di gara.

Tali documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto seppure non materialmente allegati.

2. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

3. Sono allegati materialmente al Contratto i seguenti documenti:

ARTICOLO 3 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione, secondo la disciplina del presente Contratto.

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata:

1. dal presente Contratto e dai suoi allegati che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico aggiudicatario relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
2. da tutte le disposizioni del Bando di gara, del Disciplinare del Capitolato tecnico e di tutti i loro allegati;
3. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti pubblici e ss.mm. ii;
4. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
5. dalla normativa europea, nazionale e regionale applicabile.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, condizioni migliorative.

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

1. Oggetto del presente Contratto è la disciplina del servizio di supporto alle Istituzioni scolastiche beneficiarie di progetti a regia regionale nel POR Sardegna FSE 2014/2020 affidato comprensivo delle seguenti attività:

- A. Mappatura delle competenze del personale delle Istituzioni scolastiche della Sardegna e individuazione dei fabbisogni professionali specifici (Linea A).
 - B. Azioni di rafforzamento della “capacity building”, di informazione e di assistenza tecnica finalizzate a potenziare le competenze del personale delle Istituzioni scolastiche in materia di Fondi SIE al fine di conseguire elevati livelli di semplificazione e di efficienza amministrativa (Linea B).
 - C. Definizione di un piano di qualificazione e di formazione generale e/o specialistica del personale della Scuola finalizzato al trasferimento di conoscenze e competenze su argomenti o ambiti di interesse per la DG PI (Linea C).
 - D. Analisi delle prospettive di integrazione e sinergia fra le diverse politiche regionali, nazionale e comunitarie sui principali temi di sviluppo delle politiche future in materia di istruzione e di inclusione sociale in ambito scolastico (Linea D).
 - E. Progettazione e definizione di una base statistico – informativa e valutazione del grado di soddisfazione dei soggetti coinvolti (*Customer Satisfaction*) (Linea E).
 - F. Supporto tecnico alla Stazione Appaltante per la realizzazione di pubblicazioni ed eventi finalizzati alla diffusione e al trasferimento di buone pratiche relative all'intervento realizzato (Linea F).
- 2. I contenuti specifici e le modalità di organizzazione e di attuazione dei servizi che l'Operatore economico aggiudicatario si impegna ad eseguire in forza del presente Contratto sono quelli individuati nel Capitolato tecnico, nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica se migliorativi per l'Amministrazione.
 - 3. Il luogo principale di esecuzione del Contratto è il territorio della Regione Sardegna.
 - 4. La natura dei servizi richiesti presuppone un raccordo periodico e sistematico con l'Amministrazione, sia in fase di programmazione, sia in fase di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico.
 - 5. L'Operatore economico aggiudicatario non avrà comunque l'esclusiva delle attività sopra descritte in quanto l'Amministrazione si riserva la possibilità di presidiare i processi e di attivarsi in autonomia.

ARTICOLO 5 – DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. La durata del presente Contratto, in conformità a quanto previsto nei documenti di gara, ha validità 20 mesi a decorrere dal _____ al _____.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto.
3. È esclusa ogni proroga tacita o comunque non espressamente proposta o decisa dal Committente.
4. L'Operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto a provvedere agli adempimenti relativi alla rendicontazione dell'intervento con la produzione degli output previsti dal Capitolato tecnico entro i termini di durata specificati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 6 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale complessivo, quale corrispettivo della prestazione oggetto del presente Contratto è pari a € _____ (_____/___), IVA esclusa, come risulta in maniera dettagliata dall'Offerta economica presentata dall'Operatore economico aggiudicatario e allegata in copia al presente Contratto.
2. Il corrispettivo indicato nell'offerta s'intende stabilito dall'Impresa/RTI aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.
3. L'importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione dei servizi, come descritti nel Capitolato tecnico e di quanto offerto dall'Operatore economico aggiudicatario nell'Offerta tecnica, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. L'Operatore economico aggiudicatario riconosce e dichiara espressamente che l'importo contrattuale complessivo di cui al precedente comma 1 comprende ogni onere finanziario, comunque preordinato, conseguente o connesso all'esecuzione del presente Contratto, IVA esclusa.
5. Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da

Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

6. L'appalto è finanziato con le risorse del POR Sardegna FSE 2014/2020, Asse 4 "Capacità istituzionale ed efficienza amministrativa", Azione 11.1.3 "Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni".

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E TEAM DI LAVORO

L'Operatore economico aggiudicatario svolge le prestazioni oggetto del presente Contratto avvalendosi di un Gruppo di Lavoro composto da risorse umane qualificate, idoneamente contrattualizzate e secondo le modalità indicate nell'Offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara che garantisca il rispetto dei requisiti minimi indicati nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

1. Sono a carico dell'Operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto e del Capitolato tecnico di riferimento a :

- a. osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore economico aggiudicatario che non potrà, pertanto, avanzare

- pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea;
- b. prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi nonché dei livelli e delle modalità previsti dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dal presente Contratto;
 - c. realizzare le attività con i propri necessari strumenti tecnologici e attrezzature logistiche;
 - d. tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'esecuzione dell'appalto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - e. predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal Contratto;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - g. ripetere i servizi oggetto del Contratto che secondo l'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte;
 - h. segnalare tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
 - i. consentire all'Amministrazione o alle competenti Autorità statali e comunitarie di effettuare in qualsiasi momento e anche senza preavviso, controlli e ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato per verificare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - j. svolgere il servizio in stretto collegamento con l'Amministrazione e partecipare a tutti gli incontri per i quali l'Amministrazione richieda espressamente la presenza;
 - k. tenere indenne l'Amministrazione dalle le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - l. predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire

all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal Contratto;

2. Resta espressamente inteso che in nessun caso, l'Operatore economico aggiudicatario può sospendere la prestazione dei servizi e delle attività previste nell'Contratto; in caso d'inadempimento da parte dell'Operatore economico aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Operatore economico aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto
5. L'Operatore economico aggiudicatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società

partecipate approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 3/7 del 31.01.2014 ai sensi dell'Art. 2, comma 2 dello stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf e il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 30/16 del 16/06/2015, allegato agli atti di gara, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione si impegna a fornire la collaborazione necessaria alla realizzazione del Servizio oggetto del presente Contratto.
2. L'Amministrazione, si impegna ad accreditare dipendenti, consulenti e collaboratori dell'Operatore economico aggiudicatario e a consentirgli l'accesso presso le proprie strutture, fornendo tutta l'assistenza necessaria alla rilevazione dei dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 11 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. Durante l'esecuzione del Contratto l'Amministrazione effettuerà tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente Contratto, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata.
2. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

4. L'Amministrazione farà pervenire all'Operatore economico aggiudicatario per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Operatore economico aggiudicatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.
5. Su richiesta dell'Amministrazione, l'Operatore economico aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del Contratto per inadempimento.
6. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga altresì a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte delle competenti Autorità statali e comunitarie.

ARTICOLO 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I pagamenti verranno effettuati secondo la tempistica e le modalità indicate ai nel Capitolato tecnico.
2. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente Contratto, inclusi il CIG e il CUP, e le prestazioni cui si riferisce.
3. Ciascuna fattura dovrà altresì fare riferimento al CLP (Codice Locale di Progetto) che identifica il progetto nell'ambito del SIL (sistema di monitoraggio del POR FSE 2014/2020). Il CLP sarà generato dall'Amministrazione che provvederà a comunicarlo tempestivamente all'Operatore economico aggiudicatario il quale, a partire dalla data della comunicazione, dovrà riportarlo in tutte le fatture.
4. Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89 e secondo le disposizioni regionali in materia.

5. In applicazione del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. l'Amministrazione, previo accertamento della completa ottemperanza alle clausole contrattuali e previa acquisizione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
6. Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del DEC non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.
7. I pagamenti saranno effettuati presso i conti correnti di seguito identificati:

Intestatario: _____ Banca: _____
codice IBAN: _____

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

Cognome e nome _____ C.F. _____

Cognome e nome _____ C.F. _____

8. L'Operatore economico aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui al precedente punto 7. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con l'Operatore economico aggiudicatario ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico aggiudicatario può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel Contratto e nella documentazione di gara. Qualora l'Operatore economico aggiudicatario si

renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC ai sensi del successivo art. 18.

11. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) l'Amministrazione corrisponderà all'Operatore economico aggiudicatario il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

12. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni; ciascuna fattura riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall'Amministrazione solo al termine del Contratto, previo accertamento della regolarità del servizio reso e previa acquisizione del DURC. La ritenuta dello 0,5 % deve essere calcolata e applicata sull'importo imponibile nei casi di fatturazione di servizi.

ARTICOLO 13 – DIRITTI DI PROPRIETA'

1. I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'Operatore economico aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dei servizi prestati, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporre senza restrizione alcuna, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

2. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in registri o elenchi pubblici.

3. L'Operatore economico aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi alle attività sotto Contratto, o pubblicare, in maniera parziale o totale, i contenuti degli stessi senza previa autorizzazione dell'Amministrazione

4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA, COPYRIGHT, USO DEI LOGHI ISTITUZIONALI

1. L'Operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione dell'Contratto e dei singoli Contratti applicativi. Tale obbligo non concerne invece i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. L'Operatore economico aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Operatore economico aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. L'Operatore economico aggiudicatario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore economico aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

5. L'Operatore economico aggiudicatario si impegna, altresì, garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (GDPR, D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018) anche nel caso di coinvolgimento di terze parti. È in capo all'Operatore economico aggiudicatario l'onere di mettere a disposizione degli interessati, prima dell'inizio delle

attività di trattamento dei dati personali, oltre che la propria informativa, anche quella di cui alla Scheda 5 relativa ai trattamenti posti in essere dall'Amministrazione per le finalità connesse al presente Avviso.

ARTICOLO 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e ss.mm.ii. anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.
2. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il Contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
3. L'Operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
4. Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.
5. L'Amministrazione non eseguirà alcun pagamento all'Operatore economico aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
6. L'Operatore economico aggiudicatario deve trasmettere all'Amministrazione, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO (eventuale)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata salvo quanto prescritto al comma 8 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 77/2021.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

13. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 17 – TRASPARENZA

1. L'Operatore economico aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 C.C., per fatto e colpa dell'Operatore economico aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

3. L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui D. Lgs. n.33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria del presente Contratto.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE

1. Il Contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

2. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel Capitolato tecnico, è facoltà dell'Amministrazione – previa contestazione degli addebiti all'Operatore economico aggiudicatario – risolvere il Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 C.C., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa.

3. In particolare l'Amministrazione regionale potrà risolvere il Contratto:

- qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili all'Operatore economico aggiudicatario;
- in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;
- in caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico aggiudicatario nell'esecuzione del servizio;
- in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del Contratto, da parte dell'Operatore economico aggiudicatario;
- in caso di inosservanza del divieto di cessione del Contratto;
- in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- in caso di violazione delle disposizioni del patto d'integrità;
- in caso di divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza di cui al successivo articolo 21.
- qualora l'Operatore economico aggiudicatario proceda a sostituire o a variare il Gruppo di lavoro senza l'assenso dell'Amministrazione;

4. L'Amministrazione si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318,

319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

5. In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014; l'Amministrazione, contesta il fatto per iscritto all'Operatore economico aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

6. In caso di risoluzione del presente Contratto sarà pagato all'Operatore economico aggiudicatario soltanto il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza della risoluzione.

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Operatore economico aggiudicatario possa dar luogo.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Operatore economico aggiudicatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno

9. Per tutta la durata del Contratto l'Operatore economico aggiudicatario non potrà, pena la risoluzione dello stesso, avere in corso e/o assumere incarichi o affidamenti, che possano determinare una situazione di conflitto di interessi. L'Operatore economico aggiudicatario si impegna inoltre, a non includere nel Gruppo di Lavoro, soggetti portatori delle stesse incompatibilità derivanti da conflitto di interessi.

10. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'affidatario ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 19 – RECESSO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016, la facoltà di recedere, in qualunque momento, unilateralmente dal Contratto, per ragioni di pubblico interesse e per giusta causa, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro l'Operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore economico aggiudicatario;
 - b. qualora l'Operatore economico aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Operatore economico aggiudicatario medesimo;
 - c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Operatore economico aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, decorrente dalla ricezione dello stesso, l'Operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.
4. In caso di recesso, l'Operatore economico aggiudicatario ha diritto al solo pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di Contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.

5. L'Amministrazione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente Contratto qualora gli accertamenti antimafia attualmente in corso presso le Prefetture competenti dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'Art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

6. L'Amministrazione, inoltre, in ragione di quanto previsto dall'art.1 comma 13, dal Decreto legge 6 luglio 2012, n.95, come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n.135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, previa formale comunicazione all'Operatore economico aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip spa, ai sensi dell'art.26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del medesimo Contratto e l'Operatore economico aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488. In tal caso, l'Operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

7. L'Amministrazione potrà recedere altresì in qualunque momento dagli impegni assunti con il Contratto nei confronti dell'Operatore economico aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del Contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

8. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del Contratto stipulato con l'Operatore economico aggiudicatario, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'Operatore economico aggiudicatario nel relativo periodo

ARTICOLO 20 –RISERVATEZZA

1. L'Operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione della Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Operatore economico aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Operatore economico aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'Operatore economico aggiudicatario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore economico aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L'Operatore economico aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, dal GDPR e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza e protezione dei dati.

ARTICOLO 21 – DANNI E RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Operatore economico aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio
2. L'Operatore economico aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.
3. L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a

quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

4. L'Operatore economico aggiudicatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, nonché l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

5. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

ARTICOLO 22 – PENALI

1. Per quanto riguarda le penali si rinvia Capitolato tecnico - con particolare riferimento a quanto disposto nel paragrafo 9 - che L'Operatore economico aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente.

2. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ARTICOLO 23 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell'Art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva a favore dell'Amministrazione per l'intera durata del Contratto, di € _____,00 (_____/00) corrispondente al _____ per cento dell'importo contrattuale, quale risulta applicando le disposizioni degli articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, mediante garanzia n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____, con sede in _____, Via _____ n. _____ Partita IVA _____

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore economico aggiudicatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo Penali, può rivalersi sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.
6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

ARTICOLO 24 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato 8 "Informativa per il Trattamento dei dati personali" allegato alla documentazione di gara.

3. L'Amministrazione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi dei servizi.

4. Con la sottoscrizione del contratto il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.

5. Ove in ragione dell'oggetto del presente contratto, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali

7. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Responsabile della

Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it - pec: rpd@pec.regione.sardegna.it

ARTICOLO 25 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti del presente Contratto l'Operatore economico aggiudicatario elegge domicilio presso la sede societaria, in _____ via _____ n. ____.

ARTICOLO 26 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Operatore economico aggiudicatario nomina come Responsabile del Servizio _____, nato a _____, il _____.

2. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Il DEC, congiuntamente al RUP, verifica la corretta esecuzione del Contratto e fornisce parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle decurtazioni economiche.

3. L'Amministrazione comunicherà il nominativo del Direttore dell'esecuzione del Contratto, all'atto della sua designazione.

ARTICOLO 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) è vietato all'Operatore economico aggiudicatario cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il Contratto a pena di nullità della cessione medesima.

ARTICOLO 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica in conformità all'art.32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Sono a carico dell'Operatore economico aggiudicatario le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla GURI e sui quotidiani ai sensi degli articoli 73 e 216 comma 11 del D. Lgs 50/2016.

3. Sono altresì a carico dell'Operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del Contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell'appalto indicato nell'offerta del medesimo.

ARTICOLO 29 – FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Operatore economico aggiudicatario e l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

ARTICOLO 30 – CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto; le parti dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme che qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 31 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda al Capitolato, alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.